

N. R.G. 9-1/2022 P.U.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, crisi d'impresa ed esecuzioni forzate

nel procedimento n. 9-1/2022 P.U. di omologazione di accordi di ristrutturazione promosso da:

IL TRIBUNALE

Sentenza

di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti

La società dopo aver richiesto misure protettive in pendenza di trattative ai sensi del terzo comma dell'art.54 CCII, in data 7 dicembre 2022 ha depositato ricorso per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti intervenuti con i propri creditori, ai sensi dell'art. 57 CCII nonché dell'art. 63 CCII, in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria, assumendo:

- che il totale dei debiti, utilizzando la situazione di riferimento al 30 aprile 2022, rettificata sulla base dei rilievi dell'Attestatore, è pari a Euro 9.819.000,00;
- di aver sottoscritto accordi con soggetti diversi dall'amministrazione finanziaria per un valore di Euro 3.461.000,00 rappresentativi del 35,20% della massa debitoria complessiva;
- di aver formulato proposta di transazione fiscale avente ad oggetto i debiti tributari per complessivi Euro 4.784.000,00, rappresentativi del 48,70% della massa debitoria complessiva.

Tutta la documentazione prevista dall'art. 56 CCII è stata ritualmente prodotta e la domanda di omologazione degli accordi oggetto di negoziazione è stata pubblicata nel Registro delle imprese in data 15.12.2023.



Nell termine di trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel Registro delle imprese nessun creditore o altro interessato ha presentato opposizione ai sensi dell'art.48 comma 4 CCII, e il Tribunale ha fissato udienza in camera di consiglio per il 22 febbraio 2023.

All'esito dell'udienza indicata, il Collegio ha valutato opportuno lo svolgimento di attività istruttoria, disponendo una consulenza tecnica al fine acquisire un parere specialistico in ordine alla convenienza per l'amministrazione finanziaria della proposta del debitore di soddisfacimento della predetta amministrazione rispetto all'alternativa liquidatoria, soprattutto alla luce dell'articolato diniego in atti dell'Agenzia delle Entrate di transazione sui debiti tributari.

Terminato l'esame della copiosa documentazione in atti e dell'elaborato peritale predisposto dal CTU dott. _____ il Tribunale osserva quanto segue.

La società _____ con sede in _____, via _____, è stata operativa dal 2002 al 2021, nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio – anche *online* - di occhiali da vista e da sole.

In ordine allo stato di crisi della società, determinato precipuamente dal contenzioso con il principale cliente _____ e dall'emergenza pandemica, evidenziano i bilanci allegati che la società versa in uno stato di squilibrio finanziario e patrimoniale e non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Già a far tempo dal 2020 ha avviato trattative con tutti i propri creditori per la riorganizzazione del proprio monte debitorio con l'obiettivo rappresentato di recuperare un riequilibrio e riprendere l'attività ordinaria. Nel corso delle contrattazioni la società aveva anche introdotto avanti al Tribunale di Bergamo procedimento di concordato in bianco, nel 2021, dichiarato poi inammissibile per mancato deposito della documentazione integrativa prevista dall'art.163 l.fall., nell'impossibilità della società, in quel frangente, di definire il quadro ristrutturatorio.

Ora il programma imprenditoriale proposto è di natura liquidatoria e prevede la vendita degli *assets* attualmente esistenti in capo alla società nonché il risanamento dell'esposizione debitoria entro il 2026, attraverso:

- accordi transattivi stipulati con alcuni debitori della Società;
- accordi di ristrutturazione del debito perfezionati con i maggiori creditori della Società;
- proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCII sottoposta all'Agenzia delle Entrate.

Gli accordi bilaterali stipulati con tutti i creditori per i quali si chiede l'omologazione contemplano, quanto ai creditori bancari, per tutti lo stralcio lineare dell'80% delle rispettive esposizioni e il pagamento del 20% del credito vantato entro e all'incirca analoghe condizioni anche per tutti gli altri creditori. Per taluni creditori bancari è previsto anche il pagamento di un importo da parte di _____, già Presidente del C.d.A. di _____, in qualità di garante.

La proposta di transazione fiscale ex art. 63 CCII formulata da _____ all'Agenzia delle Entrate insiste per lo stralcio integrale di sanzioni e interessi, a fronte del pagamento della sola sorte capitale che residuerà per effetto della rinuncia alle partite creditorie (potenziali) della Società a fronte della contestuale rinuncia dell'Agenzia delle Entrate a richiedere l'effettuazione dei versamenti dovuti entro il limite dei corrispondenti crediti vantati dalla Società.

In dettaglio, la proposta prevede che il debito erariale alla data del 30 aprile 2022, pari ad Euro 3.419.493,00 per sorte capitale venga – *in primis* - ridotto del corrispondente importo per crediti fiscali quantificati dalla Società in complessivi Euro 2.895.901,00 (di



cui Euro 2.817.139,00 per Iva cd. "potenziale" riferita agli anni 2018-2019-2020, Euro 24.229,00 per credito Iva anno 2021, Euro 18.283,00 per credito Iva 1° trimestre 2022 ed Euro 36.250,00 per credito relativo al Bonus affitti anno 2021), mentre il debito residuo pari ad Euro 523.592,00 venga pagato nei seguenti termini:

- una quota fissa, corrispondente al 30% del debito residuo per sorte capitale (Euro 157.077,00) alla data di omologa;
- una quota variabile, pari al 70% del debito residuo per sorte capitale (Euro 366.515,00) condizionatamente alla vendita dell'immobile (terreno edificabile a destinazione turistico-ricettiva) che la Società ha acquistato dalla società partecipata al 100%

In data 14 novembre 2022 la società ha trascritto il vincolo di destinazione ex art. 2645 *ter* c.c. a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento del 70% del debito tributario. Il vincolo è sottoposto alla sola condizione risolutiva della mancata omologazione, che come previsto nell'atto del notaio, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2023. Il pagamento a favore dell'Agenzia dovrà avvenire entro 60 giorni dal realizzo delle somme derivanti dalla vendita dell'immobile.

L'Agenzia delle Entrate non ha aderito alla proposta ed ha depositato il proprio diniego nel fascicolo telematico della procedura in data 8.11.2022, assumendo la convenienza per la stessa dello scenario liquidatorio per inadeguata valorizzazione nel contesto della proposta di transazione fiscale delle poste attive di cui la società può disporre.

Il primo tema che occorre in questa sede affrontare attiene alla verifica dell'incisività dell'adesione dell'Agenzia per il raggiungimento del *quorum* del 60% previsto dall'art.57 comma 1 CCII e dall'art.63 comma 2-*bis* CCII. La norma da ultimo citata consente, infatti, al Tribunale di omologare gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, purché l'adesione sia "determinante" ai fini del raggiungimento della percentuale indicata.

Come già esposto, il totale dei debiti è quantificato dalla società in Euro 9.819.000,00 per cui l'indebitamento tributario, pari a Euro 4.784.000,00, incide per il 48,70% della massa debitoria complessiva.

Va puntualizzato che nel computo dell'indebitamento complessivo della società dei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la stessa effettua un calcolo dell'indebitamento al "lordo" e non al "netto" delle compensazioni che pure deduce. Questo in quanto, in estrema sintesi, le compensazioni per "credito Iva anni 2018-2019-2020", non sono riconosciute dall'amministrazione, solo quindi potenziali ed oggetto di valorizzazione unicamente a valle, in seno alla transazione fiscale.

Ritiene il Collegio che la prospettazione della società sia corretta e le compensazioni non debbano essere in questa sede essere considerate incidenti nella base di calcolo, in quanto il credito IVA dedotto ai fini della proposta di transazione fiscale non costituisce un credito certo ed esigibile ex art.1243 c.c., tanto che per riconoscerlo l'ente richiede l'integrale pagamento del debito Iva da parte dell'imprenditore (è sintomatica in merito l'operatività descritta dal CTU per cui "con la Dichiarazione Iva 2019 anno 2018 l'Agenzia delle Entrate ha modificato la compilazione del quadro VL e del relativo rigo VL33. Le istruzioni prevedono che al rigo VL33 relativo al totale dell'iva a credito si debba "calcolare la differenza tra la somma degli importi dei crediti (rigo VL4, VL11,



campo 1, e da rigo VL24 a VL31) e la somma degli importi dei debiti (rigo VL3 e da rigo VL20 a VL23). Se tale differenza è positiva nel presente rigo deve essere indicato l'importo che si ottiene considerando tra gli importi a credito il campo 3 del rigo VL30 (IVA periodica versata) in luogo del campo 1 del medesimo rigo. *Nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo il presente rigo non deve essere compilato*".

Ad ogni buon conto, qualora queste potenziali compensazioni di crediti fossero valutate incidenti, le passività complessive ammonterebbero ad Euro 7.002.000,00, a fronte delle quali:

- la percentuale riferita ai creditori aderenti in forza degli accordi sottoscritti con la Società aumenterebbe al 49,40%;
- l'incidenza percentuale dei debiti tributari oggetto di transazione fiscale si ridurrebbe al 28,09%.

Anche in questo secondo caso il voto dell'amministrazione finanziaria risulta comunque indispensabile per il raggiungimento della percentuale del 60% prevista per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art.57, e in quanto tale è senz'altro qualificabile come "determinante".

L'ulteriore verifica demandata all'autorità giudiziaria in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria attiene al riscontro della convenienza della proposta di soddisfacimento dell'amministrazione rispetto all'alternativa liquidatoria. Già l'attestatore della società, con motivazione argomentate e supportate da riscontri documentali, ha verificato la sussistenza del requisito e questo ai sensi dell'art.63 comma 2-bis ultima parte CCII.

Il Tribunale ha valutato opportuno disporre altresì una consulenza tecnica in quanto le motivazioni del diniego dell'amministrazione, giunte in un momento successivo al deposito dell'attestazione, seppure non si sono tradotte in una opposizione all'omologazione, hanno rappresentato alcune criticità che il Collegio ha preferito vagliare e dipanare per mezzo di un proprio ausiliario.

Il CTU nominato, anche autorizzato ad acquisire ulteriore documentazione presso la società ed i terzi, ha depositato un elaborato esaustivo e compiutamente argomentato, le cui condivisibili conclusioni il Tribunale fa proprie.

Come accertato dal dott.Moschen, nel giudizio di convenienza per l'Amministrazione Finanziaria della proposta di _____, occorre innanzi tutto valutare che la proposta è fondata su accordi transattivi – tutti condizionati all'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e con tempistiche certe e particolarmente celeri – che consentiranno:

- in *primis* il realizzo immediato del credito verso _____ per l'importo di Euro 1.966.006,47;
- il realizzo del credito verso _____ per il tramite della accollante Politi Silvia per l'importo di Euro 191.052,97;
- di destinare il ricavato dalla vendita del terreno edificabile sito in comune di _____ al ripagamento del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate in forza del vincolo di destinazione iscritto ex art. 2645 ter c.c. sul predetto terreno;
- di ridurre il passivo privilegiato ex art. 2751-bis n. 2 c.c. per Euro 91.483,00 ed ex art. 2751-bis n. 5 c.c. per Euro 8.000,00 per effetto della sottoscrizione di accordi transattivi



con fornitori il cui credito risulta assistito dai gradi di privilegio evidenziati e per i quali le parti hanno raggiunto un accordo per il pagamento a saldo e stralcio del dovuto. All'esito di un compiuto esame di attività e passività, il CTU descrive con le seguenti tabelle le ipotesi alternative di omologazione degli accordi raggiunti e di liquidazione giudiziale.

ATTIVO PATRIMONIALE	Valore contabile al 30/04/2022	Valore di realizzo in ipotesi accordo 57 CCII	Valore di realizzo in ipotesi di liquidazione giudiziale
Immobilizzazioni immateriali	11.108,67	-	-
Immobilizzazioni materiali	27.303,58	65.350,00	45.820,00
Immobilizzazioni finanziarie	584.150,00	175.244,00	175.244,00
Rimanenze	1.804,56	2.003,06	2.003,06
Crediti verso clienti	1.318.702,93	2.157.059,44	481.022,84
Crediti vari v/terzi	57.779,00	118.094,41	168.094,41
Crediti tributari e previdenziali	3.076.061,02	-	-
Attività finanziarie non immobilizzate	4.158,03	4.158,03	4.158,03
Disponibilità liquide	2.948,24	2.948,24	2.948,24
Ratei e risconti attivi	35.747,28	-	-
Upside di Piano (cessione terreno edificabile)	-	463.153,00	254.734,00
Azioni revocatorie e di responsabilità	-	-	59.955,00
TOTALE	5.119.763,31	2.988.010,18	1.193.979,58

PASSIVO	Valore contabile al 30/04/2022	Valore di estinzione in ipotesi accordo 57 CCII	Passivo in ipotesi di liquidazione giudiziale
Debiti verso personale	8.128,81	8.128,81	8.128,81
Tfr	59.379,94	59.379,94	59.379,94
Debiti tributari e previdenziali	5.007.251,61	574.624,89	4.914.252,98
Debiti verso banche e	2.749.182,91	1.210.177,26	2.779.151,65
Debiti verso fornitori	833.072,23	526.212,75	878.438,59
Debiti verso altri	170.403,43	273.203,00	1.043.831,43
Debiti verso soci e altri finanziatori	326.153,21	270.254,97	326.153,21
Ratei passivi	8.170,00	10.453,00	10.453,00
TOTALE	9.161.742,14	2.932.434,62	10.019.789,61

Con riguardo alle prospettive di riparto emerge in definitiva che lo scenario liquidatorio, in cui la vendita degli *assets* potrebbe solo essere atomistica essendo oramai cessata da oltre un anno e mezzo l'attività d'impresa, sarebbe il seguente:



PASSIVO	Passivo in ipotesi di liquidazione giudiziale	Pagamento	% soddisfazione	Attivo residuo
<i>Attivo realizzabile in ipotesi di liquidazione giudiziale</i>				1.193.980
Fondi rischi prededucibile	190.000	190.000	100%	1.003.980
Ipotecario	36.270	36.270	100%	967.710
Dipendenti privilegio ex art. 2751 bis n. 1	70.767	70.767	100%	896.943
Fornitori-privilegio ex art. 2751 bis n. 2	301.238	301.238	100%	595.705
Fornitori-privilegio ex art. 2751 bis n. 5	52.997	52.997	100%	542.709
Debiti verso banche assistiti da privilegio MCC	817.902	542.709	66%	-
Privilegio ex art. 2753 c.c. e 2754 c.c.	51.033	-	0%	-
Privilegio speciale ex art. 2758 c. 1 c.c.	1.661	-	0%	-
Privilegiati ex art. 2780 n. 4 c.c.	17.731	-	0%	-
Privilegiati ex art. 2752 n. 18 c.c.	408.725	-	0%	-
Privilegiati ex art. 2752 n. 19 c.c.	4.437.936	-	0%	-
Privilegio ex art. 2752 n. 20 c.c.	1.062	-	0%	-
Totale privilegiati	6.387.322	1.193.980		
Chirografi	3.496.315	-	-	-
Postergazione ex art. 2467 c.c.	326.153	-	-	-
TOTALE	10.209.790	1.193.980		

Dalla tabella sopra riportata, si nota come l'attivo realizzabile in ipotesi di liquidazione giudiziale stimato in Euro 1.193.980,00 consenta di soddisfare:

(i) in misura integrale i creditori prededucibili, gli ipotecari ed i creditori privilegiati ex artt. 2751 *bis* n. 1-2-5 c.c.;

(ii) in misura parziale (Euro 542.709,00 pari al 66% del credito);
mentre non si prevede l'attribuzione di alcun importo a favore dell'Amministrazione Finanziaria.

L'ausiliario ha quindi così concluso: *"All'esito delle verifiche effettuate, il C.T.U. conferma la convenienza per l'Amministrazione Finanziaria del trattamento proposto da [] rispetto alla liquidazione giudiziale: l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione con transazione fiscale di [] consente il realizzo di attività in misura tale da poter garantire il soddisfacimento parziale delle pretese erariali mediante riconoscimento dell'importo complessivo di Euro 523.592,00 da corrispondersi (i) quanto all'importo cd. "fisso" di Euro 157.077,00 all'omologa e (ii) quanto all'importo cd. "variabile" di Euro 366.515,00 derivante al ricavato dalla vendita del terreno edificabile sito in comune di Valdisotto (SO) e sul quale è stato trascritto vincolo di destinazione a favore dell'Erario presumibilmente entro la fine dell'anno 2026"*.

Seppure è chiaro -ed emerge dalla consulenza - che il giudizio espresso dal dott. Raffaele Moschen è fondato su alcuni imprescindibili assunti, per cui non può essere esattamente determinato quanto il curatore riuscirà a realizzare nell'ambito delle iniziative giudiziali e delle attività stragiudiziali che potrebbero interessare la procedura di liquidazione giudiziale, è stato nondimeno calcolato dal CTU che al fine di garantire all'Agenzia delle Entrate un trattamento migliorativo rispetto a quello prospettato dalla Società, il Curatore dovrebbe realizzare il credito verso [] in un importo maggiore rispetto a quanto stimato in ipotesi di liquidazione giudiziale (attualmente pari ad Euro 289.969,87 già al netto delle spese legali di Euro 150.000,00 per il recupero del medesimo) e/o ottenere un risarcimento del danno a seguito di esperimento di azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo di [] in misura non inferiore ad Euro 850.000,00. Solo in questo modo l'attivo realizzato consentirebbe il pagamento integrale di tutti i creditori prededucibili e privilegiati con grado antecedente a quello dell'Erario ed il riconoscimento a favore dell'Amministrazione



Finanziaria di un importo non inferiore a quello prospettato da _____ in seno alla proposta di transazione fiscale formulata, ossia di complessivi Euro 523.592,00.

Questo scenario migliorativo, nella stessa prospettiva esposta dal consulente, si palesa del tutto ipotetico e non supportato da concrete prospettive.

Tanto considerato, la proposta di transazione fiscale di _____ è da valutarsi più conveniente per l'Agenzia delle Entrate rispetto all'alternativa liquidatoria, per cui è integrato anche il secondo requisito previsto dall'art. 63 comma 2-*bis* CCII.

Quanto, infine, al pagamento dei creditori estranei, la relazione redatta dal dott.

_____, commercialista iscritto nel registro dei revisori contabili, che attesta l'attuabilità dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, è adeguatamente argomentata e puntuale. Preme segnalare che tra i creditori estranei vi è _____, essendo state escusse da alcune banche le garanzie di cui godevano i finanziamenti. Per questi debiti di natura privilegiata, ex art.9 comma 5 D.Lgs. n.123/98, la società ha avviato la richiesta specifica o "automatica" (per le cartelle di importo inferiore a Euro 120.000,00) di piani di rateizzazione da 72 rate ai sensi dell'art.19 del D.P.R. n.602/1973, da definirsi in orizzonte di piano. Il piano prevede, anche per le esposizioni non iscritte a ruolo, l'adesione alle stesse procedure di rateizzazione. Nel complesso è quindi assicurato ai creditori "non aderenti" il soddisfacimento nelle tempistiche previste dalla normativa di riferimento.

Alla luce delle considerazioni svolte devono ritenersi sussistenti tutte le condizioni di legge per l'omologazione del concordato.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 99, comma 5, CCII, si accerta infine la funzionalità alla presentazione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei finanziamenti erogati per Euro 50.000,00 da _____

P.Q.M.

Visti gli artt. 48, 57, 63 CCII, così provvede:

- I. omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti proposti dalla società _____ con sede in _____, via _____ e allegati alla domanda del 9.8.2022, compresa la proposta di transazione formulata con riguardo ai crediti tributari;
- II. accerta la funzionalità alla presentazione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei finanziamenti erogati per Euro 50.000,00 da _____;
- III. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni della presente sentenza e l'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art.48 comma 6 CCII

Bergamo, 13/04/2023

Il Presidente
dott. Laura De Simone

